



ORDINANZA DEL SINDACO
n° 4

in data 07/04/2023

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



ORDINANZA

Oggetto: ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A GAS NATURALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - PROROGA TEMPORANEA

IL SINDACO

VISTA la Legge 09/01/1991 n. 10, recante: *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* ed in particolare l'art. 2 *“Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno”*;

VISTO il D.P.R. 26/08/93 n. 412, recante il *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, della Legge 09/01/1991, n. 10.”*, ed in particolare all'art. 2 che definisce le zone climatiche e l'Allegato A - parte 2, con il quale viene inserito il Comune di Bientina nella fascia "D";

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 16/04/2013, n. 74 ad oggetto: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4 - comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs 19/08/2005, n. 192.”*;
- il D.M. 06/10/2022 n. 383 ed in particolare l'art. 1, che specifica la modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023 riducendone i limiti temporali di esercizio;

RILEVATO:

- che per la fascia climatica “D”, per la sola stagione invernale 2022-2023 è consentita l'accensione degli impianti nel periodo dal 22 ottobre al 7 aprile compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- che al di fuori del periodo annuale di accensione, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione

degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

DATO ATTO delle particolari condizioni climatiche con temperature massime al di sotto della media stagionale di 2-4 gradi, in particolare nelle ore notturne.

VISTE le previsioni meteorologiche per i successivi giorni dalle quali non si prevedono variazioni di rilievo delle temperature con il perdurare di condizioni termiche massime al di sotto dei 18 - 20 gradi;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini, consentendo, in deroga al periodo annuale di accensione previsto dall'art. 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022, l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale alimentati a gas naturale nel periodo ricompresa dal giorno **08/04/2023** al giorno **18/04/2023** per una durata massima giornaliera di 6 ore e 30 minuti compresa tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno, nel rispetto di quanto previsto relativamente alla limitazione della temperatura negli ambienti;

VISTO l'articolo 54 - comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs, 18/08/2000, n. 267;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022, l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale alimentati a gas naturale nel periodo ricompresa dal giorno **08/04/2023** al giorno **18/04/2023** per una durata massima giornaliera di 6 ore e 30 minuti compresa tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno, nel rispetto di quanto previsto relativamente alla limitazione della temperatura negli ambienti;

INVITA

La cittadinanza ad un utilizzo consapevole degli impianti di riscaldamento, affidandosi al senso di responsabilità affinché si persegua ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici e dell'inquinamento atmosferico limitandone in ogni caso l'accensione.

DISPONE

Di dare pubblicità al presente provvedimento nei modi di legge tramite l'affissione nei luoghi pubblici e all'albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.